

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CARCARINO, MARINO, CO’,
ALBERTINI, BERGONZI, CAPONI, CRIPPA, MANZI,
MARCHETTI, RUSSO SPENA e SALVATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 1996

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sui fondi ex GESCAL di cui all’articolo 10 della legge
14 febbraio 1963, n. 60

ONOREVOLI SENATORI. - Circa 20 milioni di dipendenti hanno versato ogni mese, fino al dicembre 1996, l'1,05 per cento del salario lordo come «contributo ex GESCAL» e la stima del contributo annuo è dell'ordine dei 5.000 miliardi.

Con la sentenza n. 241 del 1989 della Corte costituzionale, sentenza provocata da una serie di ricorsi alla magistratura competente causati da una iniziativa nazionale dell'Unione inquilini, si afferma che i fondi derivanti dal contributo di cui alle lettere *b)* e *c)* del primo comma dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, dovevano essere utilizzati esclusivamente per lo sviluppo ed il recupero di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Ciò mentre in Italia si sconta un *deficit* di oltre duecentomila alloggi popolari, così come verificato anche dalla Commissione ONU per i diritti umani, sociali e culturali, a fronte di 800.000 sfratti esecutivi e di centinaia di migliaia di famiglie coabitanti, in particolare giovani coppie.

La stessa applicazione dei patti in deroga all'equo canone si è rivelata fallimentare in quanto non ha comportato un significativo aumento di alloggi e soprattutto ha coinvolto solo il

15 per cento dei contratti in scadenza.

In tale contesto si è accertata la presenza di oltre 30.000 miliardi in residui passivi dei fondi ex GESCAL, i quali invece di diventare un volano occupazionale e una risposta concreta al bisogno di una casa per centinaia di migliaia di famiglie italiane restano inutilizzati o sono utilizzati per interventi che nulla hanno a che vedere con l'edilizia residenziale pubblica, come è successo per il finanziamento dei lavori in vista del Vertice dei G7 a Napoli o per finanziare la legge n. 223 del 1991 sulla mobilità e sulla cassa integrazione.

Partendo da questi presupposti riteniamo di proporre al Parlamento l'istituzione di una Commissione di inchiesta che approfondisca i motivi della formazione di una ingente massa di residui passivi e prospetti interventi amministrativi e legislativi per il pieno utilizzo di finanziamenti che certamente possono dare un contributo concreto e reale alla soluzione di problemi di primaria importanza quali il lavoro e la casa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione è istituita una Commissione parlamentare di inchiesta in merito all'utilizzo, all'evasione contributiva e alla formazione di residui passivi relativamente ai contributi di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, di seguito denominati «contributi».

2. La Commissione è composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in modo da rispettare il criterio della proporzionalità tra i gruppi parlamentari e, comunque, assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo, almeno in un ramo del Parlamento.

3. I Presidenti delle due Camere d'intesa tra loro, procedono alla nomina del presidente della Commissione, al di fuori dei componenti della Commissione stessa, tra i membri dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento ed alla convocazione della stessa entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, affinché si proceda alla elezione di due vice-presidenti e di due segretari.

Art. 2.

1. La Commissione ha il compito in particolare di:

a) stabilire e quantificare l'entità dei versamenti dei contributi effettuati nel decennio 1986-1995;

b) stabilire a quanto ammonta l'evasione contributiva da parte dei datori di lavoro nei versamenti dei

contributi alla data del 31 dicembre 1995;

c) verificare come sono stati spesi i proventi derivanti dai contributi e quale è l'entità, al 31 dicembre 1995 dei residui passivi giacenti presso la Cassa depositi e prestiti;

d) stabilire a quanto ammontano i residui passivi giacenti presso le regioni e verificarne le cause;

e) stabilire quanti alloggi recuperati o di nuova costruzione, destinati sia alla locazione a canone sociale sia alla cessione in proprietà sono stati assegnati utilizzando i finanziamenti ripartiti dalla delibera del CIPE del 30 luglio 1991, suddivisi per comuni e per regioni e a quali categorie sono stati assegnati;

f) verificare se i Governi succedutisi hanno intrapreso iniziative allo scopo di utilizzare pienamente i contributi;

g) accertare se siano stati utilizzati i contributi per iniziative al di fuori di quelle previste dalla sentenza della Corte costituzionale n. 241 del 13 aprile 1989, a quanto ammontino tali storni e se siano stati rimborsati alla sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti.

Art. 3.

1. Le persone ascoltate dalla Commissione sono ad ogni effetto equiparate ai testimoni del processo penale.

2. Il presidente della Commissione può richiedere per l'espletamento dei lavori della Commissione stessa la collaborazione della polizia giudiziaria e può acquisire gli atti relativi alle indagini, eventualmente svolte, da altre autorità amministrative. Può altresì richiedere atti, documenti ed informazioni all'autorità giudiziaria ed ottenerli nei limiti delle competenze e delle prerogative di quest'ultima.

Art. 4.

1. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, destineranno uffici e personale per l'espletamento dei lavori della Commissione.

4. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

5. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica del regolamento.

Art. 5.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Commissione completa i suoi lavori. Entro lo stesso termine presenta alle Camere una relazione unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti utilizzati, salvo che per taluni di questi, in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso, non disponga diversamente.

2. La Commissione può presentare, contestualmente alla relazione di cui al comma 1, una relazione propositiva concernente gli interventi legislativi o amministrativi ritenuti necessari per garantire il pieno utilizzo dei fondi derivanti dai contributi.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbli-

cazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

